



TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

Il Giudice del lavoro dott.ssa Federica Amoroso,

visto l'art. 127 ter c.p.c. ;

dato atto che l'udienza del 23 aprile 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte conformemente a quanto disposto dalla citata disposizione normativa;

esaminati gli atti di causa;

ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 rispetto alle quali parte ricorrente ha presentato domanda ;

vista l'istanza con la quale il procuratore di parte ricorrente ha chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati attraverso pubblicazione nell'area tematica del sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito;

rilevato che, in conformità all'indirizzo di sezione in materia di notifica ai potenziali controinteressati, non sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'articolo 151 c.p.c, ritenendosi unica modalità ammissibile quella della notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c;

rilevato che nessuna istanza di notifica per pubblici proclami è stata avanzata, allo stato, dalla parte ricorrente sicchè la notifica deve al momento autorizzarsi nelle forme ordinarie ;

P.Q.M

Assegna a parte ricorrente termine di giorni 30 per provvedere alla notifica del ricorso e degli atti di causa nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati e rinvia all'udienza del 21/11/2024 ore 9:00.

Visti gli articoli 127 e 127 ter c.p.c. ;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter cpc;



considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito;

DISPONE che l'udienza del 21/11/2024 ore 9:00 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni redatte secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma C) di cui al DM 7/8/2023 n. 110

ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato; AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà – ove voglia - opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

Catania, 23/04/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Federica Amoroso

